

Codice DB1408

D.D. 22 luglio 2013, n. 1718

**Autorizzazione idraulica n. 1457 per opere complementari ai lavori di ricostruzione ponte sul rio Banna in s. c. Corveglia - Riva di Chieri; lavori di ristrutturazione del ponte sul rio Banna in s. c. Corveglia - Valdichiesa e disalveo del tratto del rio Banna compreso tra i due ponti. Richiedente: Comune di Villanova d'Asti (AT).**

Con nota n° 04903 del 25/05/2013 (ns. prot. n° 39147 del 28.05.2013) il Comune di Villanova d'Asti, con sede in Piazza IV Novembre n° 11, 14019 Villanova d'Asti (AT), Codice Fiscale 80004090058, ha presentato istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 per la realizzazione di opere complementari ai lavori di ricostruzione ponte sul rio Banna in s.c. Corveglia – Riva di Chieri e lavori di ristrutturazione ponte sul rio Banna in s.c. Corveglia – Valdichiesa e lavori di manutenzione del rio Banna compreso tra i due ponti.

Si evidenzia che tali lavori sono finanziati con l'utilizzo di economie residue, di cui alla D.D. n. 2863 del 09/11/2011, ammontanti a € 48.191,57 derivanti dal ribasso d'asta di un unico progetto dell'importo di € 296.000,00 per “ lavori di ricostruzione ponte su rio Banna in s.c. Corveglia – Riva di Chieri; lavori di ricostruzione ponte sul rio Banna Corveglia – Valchiesa e disalveo del tratto del rio Banna compreso tra i due ponti. ( Alluvione 2000- O.M. n. 3090 del 18.10.2000).

Tali lavori sono complementari, funzionalmente correlati a quelli del citato originario progetto e resi indispensabili dal manifestarsi di nuovi impreveduti ed imprevedibili danni all'alveo del rio Banna nel tratto compreso tra i due ponti e in prossimità degli stessi.

Come si evince dagli elaborati tecnici, le opere in progetto consistono essenzialmente in:

- Decespugliamento delle scarpate fluviale, invase da rovi e arbusti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva ad altezza riguardevole.;
- Esecuzione di scogliere, in prolungamento di quelle già esistenti, con massi di pietra naturale provenienti da cave aperte.
- convogliamento in alveo dei fossi stradali, mediante la posa in opera di tubazioni in c.l.s. del diametro di cm 80.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato torrente Banna, iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938) al n° 114 è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione delle opere in oggetto ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Fiorenzo Fornaca con studio tecnico in via Auna, n. 8 14100 Asti, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Il progetto definitivo dei lavori in argomento, è stato approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 47 in data 17.05.2013.

I lavori dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato A “Precauzioni da adottare per la realizzazione di opere ed interventi sugli ambienti acquatici”, approvato con la

D.G.R. n. 72-13275 del 29.03.2010 e modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17.05.2011 e per i quali il Settore OO.PP. di Asti, con nota n. 49170 DB14/08/FNOI/233/2013A del 17/07/2013 ha provveduto ad informare il competente Ufficio Caccia, Pesca e Tartufi–vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Asti.

A seguito di visita sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, le opere realizzate sono ritenute ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Banna, con la condizione che:

-Le scogliere nella parte terminale, dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate nell'esistente sponda, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

-Il piano d'appoggio delle scogliere dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

-Non dovrà essere ristretta la sezione idraulica.

#### IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n. 523/1904;

#### *determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Villanova d'Asti, con sede in Piazza IV Novembre n° 11, 14019 Villanova d'Asti (AT), Codice Fiscale 80004090058, le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità delle opere (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le leggi in materia.

Con il seguente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.33/2013 ma sarà unicamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

Il Dirigente  
Angelo Colasuonno